

LAVORO E PREVIDENZA**Contributi minimi 2022 da versare alla CDC entro il 31 ottobre**

di Alessandro Bonuzzi



Il prossimo **31 ottobre** scade il termine per versare la **seconda rata** del **contributo soggettivo e integrativo**, nonché la **rata unica** del contributo di **maternità**, dovuta dagli iscritti alla **Cassa di previdenza dei dottori commercialisti**.

Si ricorda, infatti, che i **contributi minimi** alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti vanno versati utilizzando, alternativamente, il **servizio PCM** o i **bollettini MAV** disponibili nella sezione “documenti” dei servizi *online*, entro le seguenti **scadenze**:

- **31 maggio**, per la rata unica o la prima rata del contributo **soggettivo e integrativo**;
- **31 ottobre**, per la seconda rata del contributo **soggettivo e integrativo**, nonché per la rata unica del contributo di **maternità**.

Entro il **1° dicembre**, invece, devono essere comunicati tramite il servizio PCE i **dati reddituali**, con contestuale opzione per la **modalità di versamento** delle eventuali eccedenze contributive sia soggettive che per quanto riguarda il contributo integrativo. Il pagamento può essere eseguito:

- in **rata unica** oppure in **2, 3 o 4 rate** (per importi complessivi pari o superiori a 1.000 euro);
- utilizzando il **MAV** oppure mediante il servizio elettronico di incasso preautorizzato (**SDD**).

Le **scadenze** di pagamento delle eccedenze contributive sono:

- il **20 dicembre**, per la **rata unica** oppure, in caso di rateizzazione, per la **prima rata**;
- il **31 marzo**, per la **seconda rata**;
- il **30 giugno**, per la **terza rata**;

- il **30 settembre**, per la quarta

Per poter fare **valutazioni corrette** sul proprio **destino pensionistico**, è doveroso essere **consapevoli** del fatto che la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti riconosce sul montante contributivo un **maggior contributo rispetto a quello versato**, con un sistema di **premialità** che cresce al crescere dell'aliquota di **contribuzione soggettiva** scelta (aliquota che può arrivare fino al **100%** del reddito).

In particolare, agli **iscritti dal 2004 in poi**, la Cassa riconosce ai fini pensionistici una contribuzione superiore a quella versata:

- in misura pari a un **+4%** per chi decide di versare almeno il **17%**. Quindi, chi opta per l'aliquota del **17%** beneficia di un accredito complessivo del **21%**, chi opta per l'aliquota del **18%** beneficia di un accredito complessivo del **22%**, chi opta per l'aliquota del **19%** beneficia di un accredito complessivo del **23%** e così via a salire;
- in misura pari a un **+3,8%** per chi decide di versare il **16%**;
- in misura pari a un **+3,6%** per chi decide di versare il **15%**;
- in misura pari a un **+3,4%** per chi decide di versare almeno il **14%**;
- in misura pari a un **+3,2%** per chi decide di versare almeno il **13%**;
- in misura pari a un **+3%** in corrispondenza dell'aliquota minima del **12%**.

È evidente che la decisione sul **quantum del contributo soggettivo** da versare alla Cassa dipende anche dalla specifica **"capienza reddituale** dell'iscritto. Infatti, ad esempio, all'iscritto che avrà un **reddito imponibile 2022** elevato converrà, laddove nelle sue possibilità, opzionare un'aliquota di contribuzione soggettiva che gli consenta di **minimizzare il carico fiscale**, magari di importo tale da riuscire ad evitare di versare l'**acconto Irpef** per il 2023, contribuendo a determinare un **"rigo differenza"** negativo.

Va poi evidenziato che, sempre al fine di incrementare l'**adeguatezza** delle pensioni calcolate con il **metodo contributivo, dal 2013 al 2032** la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti riconosce altresì sui montanti contributivi una percentuale:

- pari al **25% sino al 2022** e
- pari al **37,5% dal 2023**,

del **contributo integrativo dovuto e versato** dall'iscritto.

Quest'ultima premialità, così come la premialità relativa al **contributo soggettivo**, è applicata in **misura intera** per gli **iscritti dal 2004** in avanti e **proporzionalmente ridotta** per chi è **iscritto in data antecedente**.

Infine, è il caso di ricordare che:

- i **dottori commercialisti** che si **iscrivono** per la prima volta alla Cassa con una

decorrenza tra il **2018** e il **2026** non sono obbligati al versamento del contributo soggettivo minimo per i primi 5 anni di iscrizione. Il contributo soggettivo, pertanto, è (almeno) pari al 12% del reddito. È data comunque la possibilità di versare un contributo soggettivo pari a quello minimo, anche qualora l'applicazione dell'aliquota massima del 100% al reddito determini un contributo soggettivo inferiore a quello minimo, al fine di consentire, fin da subito, la costruzione di un maggior montante contributivo;

- i **dottori commercialisti** che, al momento dell'iscrizione, hanno **meno di 35 anni** non devono versare per i **primi 5 anni** di iscrizione nemmeno la **contribuzione integrativa minima**.